

Asilo: il comitato svizzero critica il libretto di spiegazioni

Il comitato borghese contrario all'inasprimento della legge sull'asilo critica il libretto di spiegazione del Consiglio federale ritenendo che in alcuni punti centrali il testo tragga in inganno i votanti

Lo afferma una lettera firmata dal consigliere agli stati Dick Marty (PLR/TI) e dai consiglieri nazionali Chiara Simoneschi-Cortesi (PPD/TI), Rosmarie Zapfl (PPD/ZH) e Claude Ruey (PLS/VD).

Un'informazione adeguata degli aventi diritto di voto da parte del governo è indispensabile per esprimere la propria volontà in maniera corretta, si legge nella lettera.

I quattro parlamentari accusano il Consiglio federale di "abbellire" parecchi punti problematici della legge e di indurre in errore i cittadini.

In particolare:

C'è una descrizione inveritiera delle condizioni per l'entrata nel merito su una domanda d'asilo inoltrata da persone senza documenti ufficiali.

Prima di entrare nel merito, bisogna dire che questo è uno dei 3 punti principali contestati dai contrari alla nuova Legge sull'asilo (LAs), poiché con la modifica votata dal Parlamento si inasprisce, o meglio, si rende pressochè impossibile ai veri rifugiati di poter fare analizzare la loro situazione.

Infatti non si entrerà in materia se una persona non presenterà entro 48 ore dei documenti ufficiali (passaporto o CI); oggi ci si può presentare anche con la patente di guida o altri documenti muniti di foto (un'altra bugia del libretto: non è vero che oggi si può presentare un certificato scolastico!).

Con questa modifica, di fatto, si impedisce ai perseguitati e vittime di violenze di poter ricevere protezione: infatti è notorio che proprio queste persone non sono in possesso di documenti ufficiali!

Nelle spiegazioni concernenti le eccezioni, il governo scrive che la non entrata in materia a causa della mancanza di documenti d'identità non si applica a chi è "manifestamente perseguitato nel suo Paese" (pag. 22 del libretto)

Ma ciò non è vero perché il parlamento ha abolito questa formulazione (con 94 voti favorevoli contro 88), presente nella legge attuale.

La legge in votazione il 24 settembre (art. 32, cpv. 3 lett c) prevede che la regola non vale se "sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato". E' palese che non si dice la verità.

Proprio per questo motivo, il prof. W. Kälin è arrivato alla conclusione che questo articolo viola la Convenzione di Ginevra e la Costituzione(v. perizia).

2. Un altro punto controverso riguarda l'esclusione dell'aiuto sociale: anche qui nel libretto a pag. 23 si induce in errore i cittadini quando si afferma che “Si terrà conto in particolare della situazione delle persone più vulnerabili come i minorenni e i malati”.

Tale eccezione non è iscritta nella nuova legge. Anche quelle persone, una volta che non si è entrati in materia o quando la procedura di richiesta di asilo è terminata, verranno automaticamente esclusi dall'aiuto sociale e ... praticamente messi in strada! Una proposta formale che chiedeva di non escludere dall'aiuto sociale le persone vulnerabili non è stata accolta (con 10 voti di scarto).

Si viola così manifestamente la Convenzione ONU dei diritti dei bambini, la Carta europea dei diritti umani e la prassi umanitaria della Svizzera.

3. Un terzo punto riguarda le spiegazioni a pag. 23 del libretto al capitolo riguardante le persone ammesse provvisoriamente.

Anche questo caso il Consiglio federale “abbellisce” la descrizione della situazione di questa categoria di persone dicendo che “non potranno ragionevolmente essere rinviate nei loro Paese a causa di una catastrofe naturale”.

Intanto va detto che un'ammissione provvisoria viene concessa a chi è dovuto fuggire dal proprio Paese a causa di situazioni gravi di violenza e di pericolo e che proprio a causa di ciò non può essere rinviato.

Dalle statistiche del 2005 si evince che si tratta di persone provenienti dall'Angola, Somalia, Kongo, Irak, Sri Lanka, Somalia o Stati dell'ex-Jugoslavia, tutti Paesi che da anni vivono conflitti violenti che fanno strage di civili. Tutto ciò non ha niente a che vedere con le catastrofi naturali.

Con questo tipo di spiegazioni, i cittadini non vengono ben informati, anche perché in realtà, finora mai nessuno è stato accolto temporaneamente per un disastro naturale nel paese d'origine.

Inoltre non si spiega loro che anche in futuro i richiedenti l'asilo scappati a causa delle guerre civili avranno questo statuto di “ammessi provvisoriamente”, invece di quello previsto dal progetto di legge (Metzler) che conferiva a queste persone l'ammissione umanitaria.

4. Un ultimo punto: il libretto, a pag. 23, al capitolo “Nuove misure coercitive” evoca la detenzione preventiva in vista dell'espulsione per i minori di 15 anni o più, mentre non menziona i provvedimenti previsti per quelli di meno di 15 anni.

Ricordo che, secondo la nuova legge (art. 79 legge fed. stranieri), si può incarcerare per questioni amministrative (in vista di un rinvio) un minore tra i 15 e 18 anni fino ad un massimo di 12 mesi !

Ciò è manifestamente contrario alla Convenzione ONU sui diritti dei bambini.

“Dulcis in fundo”: il governo omette infine di affrontare nell'opuscolo i dubbi inerenti alla conformità della nuova legge con i diritti umani e la Costituzione.

Chiara Simoneschi-Cortesi
Consigliera nazionale